

Guida all'utilizzo
del Canale per la segnalazione di condotte illecite
(whistleblowing)
dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica
ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023



Foto di Brady Jordan su Unsplash

Sommario

I. Informazioni generali.....	2
II. Chi può effettuare la segnalazione (whistleblower).....	3
III. Forme e modalità della segnalazione.....	4
IV. Cosa si può segnalare	4
V. Contenuto della segnalazione	5
VI. Gestione delle segnalazioni	5
VII. Tutela della riservatezza e divieto di discriminazione	5
VIII. Sanzioni	7
IX. Informativa Privacy.....	7
X. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	7
XI. Documenti utili:	7

I. Informazioni generali

In ambito lavorativo è possibile accorgersi o venire a conoscenza di fatti e condotte scorrette o illecite, di pericoli o di altri rischi che possono danneggiare l'interesse pubblico e i principi di imparzialità e di integrità.

Sin dal 2012 la legge ha introdotto nell'ordinamento giuridico la tutela di chi voglia segnalare queste situazioni, identificando anche un preciso divieto di ritorsione e un regime di esonero da responsabilità. La segnalazione (whistleblowing), infatti, non deve essere considerata come una forma di delazione, ma al contrario come un comportamento corretto sotto il profilo etico e culturale, finalizzato a contribuire alla prevenzione di fenomeni corruttivi.

La tutela è stata rafforzata dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937, consolidando standard comuni di tutela per i settori pubblico e privato.

INRiM ha attivato un servizio che permette di effettuare queste segnalazioni in totale sicurezza, nel rispetto della legge, garantendo l'anonimato e la riservatezza, anche rispetto all'esercizio del diritto di accesso. È giusto, però, precisare che, se l'identità del whistleblower non può essere rivelata senza il suo consenso, sussistono tuttavia specifiche eccezioni previste dalla legge, ad esempio nel caso in cui la rivelazione sia necessaria per il perseguimento di reati. Questo aspetto fa parte di una disciplina complessa, che non è riassumibile in poche frasi. Viene segnalato non per creare preoccupazione, ma per completezza di informazione e per

garantire che, pur in questo quadro normativo ampio, tutti i dati saranno trattati con la massima cura e discrezione.

Il canale di INRiM è accessibile alla sola Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che opera come prescritto dal D.Lgs. 24/2023, dalla Linee Guida ANAC e in applicazione delle norme sulla privacy dettate, in particolare, dal GDPR (Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali).

Di seguito si possono trovare alcune indicazioni utili per effettuare le segnalazioni:

II. Chi può effettuare la segnalazione (whistleblower)

Per mezzo del servizio informatizzato, in base al d.lgs. 24/2023, possono segnalare illeciti e irregolarità le seguenti categorie di soggetti:

- tutte le persone che operano all'interno di INRiM, a qualunque titolo;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

La segnalazione può essere effettuata anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora formalizzato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

III. Forme e modalità della segnalazione

La segnalazione può essere presentata:

- Tramite il canale di whistleblowing attivato da INRiM <https://inrim.whistleblowing.it/>

In via residuale:

- a mezzo del servizio postale, indirizzando la segnalazione alla Dott.ssa Anna Galletti - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di INRiM – Strada delle Cacce, 91 – 10135 Torino.
- in forma orale, effettuata attraverso linee telefoniche ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato con la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che è tenuta a fissarlo entro un termine ragionevole;
- direttamente all'[Autorità Nazionale Anticorruzione](#) (canale esterno).

IV. Cosa si può segnalare

Il concetto di corruzione o illecito non coincide con il concetto di reato o di illegalità. I fatti corruttivi o illeciti comprendono l'abuso di poteri per ottenere vantaggi privati, il cattivo funzionamento e/o l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, favoritismi, comportamenti che contrastano con la cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità dell'amministrazione. Questi fatti non sono riconducibili a un elenco, ma il D.Lgs 24/2023 ha identificato, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, alcune categorie di violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica. In particolare si fa riferimento a:

- gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari della UE;

- gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali non ricompresi nei punti precedenti.

È bene, infine, chiarire che il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale o rivendicazioni.

V. Contenuto della segnalazione

Non c'è un contenuto prescrittivo della segnalazione.

Si consiglia di fare in modo che contenga tutti gli elementi utili per permettere alla RPCT di effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari e di valutare la fondatezza dei fatti segnalati.

A tal fine, la segnalazione deve fornire ogni informazione conosciuta e/o documento che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati.

Nella segnalazione è bene fare emergere con chiarezza anche i fatti relazionati a contesti riguardanti INRiM.

Infine, non è necessario che il segnalante (whistleblower) sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati o dell'autore. È, infatti, sufficiente che ritenga altamente probabile che il fatto si sia verificato o che possa verificarsi.

VI. Gestione delle segnalazioni

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

Entro 7 giorni, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

VII. Tutela della riservatezza e divieto di discriminazione

L'identità del segnalante (whistleblower) è protetta in tutte le fasi della segnalazione e in ogni contesto successivo o collegato.

Anche la persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura.

Il segnalante non può essere soggetto a pressioni, ritorsioni, discriminazioni dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche. Per discriminazione si intendono, a titolo di esempio:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nell'eventuale procedimento disciplinare, la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Durante un eventuale procedimento disciplinare, gli uffici competenti sono tenuti agli stessi obblighi di riservatezza della RPCT.

La segnalazione, in linea di principio, è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La tutela viene meno in caso di accertata responsabilità del segnalante a titolo di calunnia o diffamazione.

VIII. Sanzioni

Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

IX. Informativa Privacy

Prima di utilizzare il Canale di Whistleblowing si prega di prendere visione dell'Informativa Privacy pubblicata in <https://www.inrim.it/it/privacy-data-protection>

X. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Dott.ssa Anna Galletti, Strada delle Cacce, 91 – 10135 Torino (ed. M – piano terra) - tel. 011 3919540 – 335 7190612.

XI. Documenti utili:

[Direttiva \(UE\) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione](#)

[D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, "Attuazione della direttiva \(UE\) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"](#).

[Linee Guida ANAC n. 1/2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione](#)

[GDPR - Regolamento \(UE\) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE \(regolamento generale sulla protezione dei dati\)](#)